

Prot. 21/4

Reggio Emilia, 25/01/2019

Alle Cooperative/ Enti associati
Ai Clienti Unioncoop
loro indirizzi

trasmissione via e-mail

**Oggetto: OBBLIGHI DI PUBBLICITA' DELLE SOVVENZIONI PUBBLICHE RICEVUTE
DA PARTE DI IMPRESE, COOPERATIVE, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ONLUS
ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2019**

Il Ministero del Lavoro ha fornito con la Circolare 2 dell'11.01.2019 chiarimenti relativamente agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge 124/2017 a carico dei soggetti che hanno rapporti economici con la Pubblica Amministrazione e/o con Altri soggetti pubblici.

Destinatari del presente obbligo sono le Associazioni, Fondazioni, tutti i soggetti con qualifica di Onlus, le Cooperative Sociali e le Imprese relativamente a contributi, sovvenzioni, 5 per mille, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere **ricevuti**, nell'anno precedente, dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.

Il richiamo espresso a "Incarichi Retribuiti" fa rientrare nell'obbligo di comunicazione anche le somme erogate dalla P.A. a natura di corrispettivo, cioè di controprestazione che costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto (come avviene nei rapporti contrattuali). Il vantaggio è inteso non soltanto in termini di risorse finanziarie, ma anche strumentali (es. comodato di un bene mobile o immobile).

La circolare precisa che l'impiego da parte del legislatore del concetto di vantaggio economico ricevuto dalle pubbliche amministrazioni comporta la conseguenza di utilizzare il criterio di cassa, di conseguenza andranno pubblicate le somme effettivamente introitate nell'anno solare precedente, dal 01 gennaio al 31 dicembre, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme riferiscono.

L'obbligo di informazione scatta quando il totale dei vantaggi economici sia pari o superiore ad Euro 10.000,00, con la conseguenza che andranno pubblicati gli elementi informativi relativi a tutte le voci che, nel periodo di riferimento, hanno concorso al raggiungimento o al superamento di tale limite, quantunque il valore della singola erogazione sia inferiore ad Euro 10.000,00.

Le informazioni da pubblicare, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità per il pubblico, dovranno avere ad oggetto i seguenti elementi:

1. Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
2. Denominazione del soggetto erogante
3. Somma incassata (per ogni rapporto giuridico sottostante)
4. Data incasso
5. Causale

Le Associazioni (tra cui anche le Sportive), le Fondazioni, le Onlus adempiono all'obbligo pubblicando tali elementi informativi sui siti internet o sui portali digitali. La circolare ritiene che l'obbligo di pubblicità e trasparenza sia assolto anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente percettore. La pubblicazione dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2019 per le somme percepite nel 2018.

Le imprese (tra le quali si dovranno ritenere comprese anche le imprese sociali, le cooperative sociali e le cooperative sportive) assolveranno all'obbligo attraverso l'inserimento di dette informazioni nella Nota Integrativa al Bilancio di Esercizio. Si precisa che per le Coop. Sociali pur essendo ONLUS di diritto prevale la loro natura di Impresa e di conseguenza l'assolvimento dell'obbligo non segue quanto previsto dalle altre ONLUS (vedi sopra). Il mancato assolvimento di tale obbligo di trasparenza comporta l'obbligo di restituzione ai soggetti eroganti delle somme ricevute. Tale sanzione restitutiva, secondo l'interpretazione letterale della norma, risulta applicabile esclusivamente alle imprese.

Enti Ecclesiastici:

Siamo in attesa di chiarimenti da parte della Conferenza Episcopale Italiana per comprendere se la norma ha piena efficacia anche agli Enti soggetti al Diritto Canonico pur ritenendone probabile l'applicazione.

Obbligati alla pubblicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Associazioni - Onlus - Fondazioni 	}	ENTRO 28 FEBBRAIO 2019
	<ul style="list-style-type: none"> - Cooperative Sociali - Imprese Sociali - Imprese/Cooperative 	}	DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
Per i rapporti economici trattenuti con	<ul style="list-style-type: none"> - Pubbliche amministrazioni - Società private controllate da pubbliche amministrazioni 		
Oggetto di comunicazione	<ul style="list-style-type: none"> - Contributi, sovvenzioni, 5 per mille - Entrate da convenzioni - Beni mobili e immobili oggetto di comodato - Vantaggio economico 		
Limite dei 10.000,00 con il criterio di cassa	La norma prevede che l'informazione non è da dare qualora la somma dei Vantaggi ricevuti sia di importo inferiore a 10.000,00 Euro		
Dove comunicare i dati	<ul style="list-style-type: none"> - Imprese (comprese tutte le Società Cooperative e in specifico anche le Coop.Sociali) all'interno della Nota Integrativa del bilancio di esercizio - Altri soggetti entro il 28 febbraio: <ul style="list-style-type: none"> o Sito Internet o Portali Digitali o Facebook e altri Social Media 		
Contenuto dell'informazione	<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente; - Denominazione del soggetto erogante - Somma incassata (per ogni rapporto giuridico sottostante) - Data incasso - Causale (Contributo, Corrispettivo...) 		

Gli uffici di Unioncoop, Centro Servizi di Confcooperative Reggio Emilia, sono già a disposizione delle associate ed amministratore per fornire ulteriori informazioni in merito alle tematiche trattate nella presente circolare.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Giovanni Teneggi
(Direttore)



Vanni Ceccardi
(Direttore Servizi)



ass. "Al Castlein" C.F.02126380357	MIBAC	14000	05/04/2018 CONTRIBUTO
ass. "Al Castlein" C.F.02126380357	5X100	873,43	16/08/2018 CONTRIBUTO
ass. "Al Castlein" C.F.02126380357	TERRE DI MEZZO	6000	23/11/2018 CONTRIBUTO